

Area dei Sottoprodotti di Origine Animale (SOA)

a cura del Dott. Alfredo Di Domenicantonio

Sottoprodotti di Origine animale (SOA) : corpi interi o parti di animali, prodotti di origine animale o altri prodotti ottenuti da animali, *non destinati al consumo umano*, ivi compresi gli ovociti, gli embrioni e lo sperma;

Operatore del Settore dei Sottoprodotti (OSS): le persone fisiche o giuridiche che esercitano un effettivo controllo su sottoprodotti di origine animale (SOA) o prodotti derivati (PD), inclusi i trasportatori, i commercianti e gli utilizzatori;

Utilizzatore: le persone fisiche o giuridiche che utilizzano sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati nei mangimi per impieghi speciali, a scopo di ricerca o per altri scopi specifici;

Il settore dei SOA è sempre stato sotto il controllo della Sanità Pubblica Veterinaria ed è quello che ha avuto la più grande evoluzione normativa, sia a seguito delle emergenze sanitarie ad elevato impatto sociale ed economico (BSE- Mucca Pazza), sia perché è in relazione diretta con la sicurezza alimentare e la sanità animale.

E' il settore che dal punto di vista sanitario si interessa della raccolta dei SOA e della trasformazione in Prodotti Derivati (PD) attraverso un o più trattamenti, trasformazioni o fasi di lavorazione.

NORMATIVA

Dal concetto di "avanzi animali" del 1954, si è passati alla definizione di "rifiuti di origine animale" della Dir. CEE 90/667 del 1990, per arrivare alla attuale nozione di "Sottoprodotti di Origine Animale" acquisita con l'emanazione del Reg. CE 1774/2002.

-Attualmente è vigente il **Reg CE 1069/2009** recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002;

-**Reg. UE 142/2011** recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (e successive modifiche);

- **l'Accordo Stato - Regioni n° 20/CU dei 07/02/2013** per l'applicazione del Reg. CE 1069/2009 è stato recepito con la **Determina Regionale DG 21/167 del 31/12/2014**.

Tutta la legislazione comunitaria tiene conto del principio che i SOA rappresentano un potenziale rischio per la salute di uomini ed animali.

Tale rischio deve essere mantenuto sotto controllo in modo adeguato, destinando tali prodotti a sistemi di *smaltimento sicuri* o *utilizzandoli per vari fini*, a condizione che vengano applicati requisiti rigorosi che riducano al minimo i rischi sanitari collegati.

L'eliminazione di tutti i sottoprodotti di origine animale non è opzione realistica, in quanto comporterebbe costi insostenibili e rischi eccessivi per l'ambiente.

CATEGORIZZAZIONE

In base al Reg. CE 1069/2009 vi sono SOA di categoria 1; categoria 2; categoria 3.

SOA di Categoria 1 - Art . 8 Materiali a **Rischio sanitario elevato**, pericolosi per la salute umana ed animale (MSR); mezzi e contenitori identificati con cartelli colore NERO (ex Rosso)

SOA di Categoria 2 - Art . 9 Materiali a **Rischio sanitario intermedio**, dichiarati non idonei per il consumo umano ed animale; mezzi e contenitori identificati con cartelli colore GIALLO

SOA di Categoria 3 - Art . 10 Materiali a **Rischio sanitario basso** che, se adeguatamente trattati, possono essere impiegati nella alimentazione animale; mezzi e contenitori identificati con cartelli colore VERDE.

ATTIVITÀ REGISTRATE

Sinteticamente sono soggetti a REGISTRAZIONE le seguenti attività o impianti:

- Trasporto SOA
- Lavorazione SOA: concerie, attività di tassidermia, lavorazione lana peli piume setole suini;
- Lavorazione Ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine
- Utilizzi particolari : utilizzo sangue per taratura strumenti ecc.
- Utilizzi in deroga di SOA per alimentazioni particolare di animali (es. carni)
- Centri di raccolta
- Impianti oleochimici
- Produzione di cosmetici, dispositivi medici, dispositivi diagnostici medicinali ecc.

Gli Operatori notificano all'ASL per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ogni impianto e/o relativa attività, tramite la compilazione della **NIAS 1 C (1069/09)**

ATTIVITÀ RICONOSCIUTE

Sinteticamente vengono RICONOSCIUTI gli impiantii o attività di :

- Trasformazione SOA
- Incenerimento e coincenerimento SOA
- Combustione SOA

- Produzione di pet food
- Produzione di fertilizzanti
- Produzione di ammendanti
- Produzione di biogas
- Produzione di compost
- Manipolazione SOA (selezione, taglio, congelamento, refrigerazione, salatura ecc)
- Raccolta e stoccaggio SOA
- Stoccaggio PD destinati allo smaltimento, utilizzati come combustibili, mangimi, fertilizzanti, ammendanti.

Gli Operatori notificano all'ASL per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ogni impianto e/o relativa attività, tramite la compilazione della **NIAS 2A (1069/09)**

Considerata la complessità della materia, prima di compilare i modelli di notifica è possibile contattare il Servizio Veterinario IAPZ - Dott. Alfredo Di Domenicantonio 0861 429951 – 0861 851823.

CAMBIO DELLA RAGIONE SOCIALE :

Voltura, di uno stabilimento riconosciuto/registrato senza modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o produttive.

Gli Operatori notificano all'ASL per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) ogni impianto e/o relativa attività, tramite la compilazione della **NIAS 2C (1069/09)**

In conclusione qualora il SUAP risultasse inattivo, il rappresentante della ditta provvede a notificare alla ASL competente per territorio la notifica di inizio attività sanitaria N.I.A.S. La ASL provvederà a comunicare ai Comuni l'inizio dell'attività e per quelle che è previsto l'inserimento nell'elenco SINTESI del Ministero della Salute, provvederà alla comunicazione alla Regione, per l'attribuzione del numero ABP.

TRASPORTO di SOA

E' il caso più frequente.

Caso 1. Se gli operatori effettuano il ***trasporto dei SOA associato*** ad una attività già registrata o riconosciuta ai sensi dei regolamenti del Pacchetto Igiene - Reg. 852/04 – 853/04 oppure è già registrata a sensi del Reg. CE 1069/09 NON sono tenuti alla ulteriore notifica per l'esercizio della attività di TRASPORTO. Vanno solo comunicati i mezzi di trasporto SOA che devono essere Registrati nell'ELENCO tenuto presso il Servizio IAPZ della ASL.

Auto dichiarazione dei requisiti del mezzo di trasporto SOA ➔ **Allegato T** diritti sanitari 15,49 €.

Caso 2. Se la ditta EFFETTUА PROFESSIONALMENTE il ***trasporto dei SOA, quale il trasporto di animali morti, trasporto SOA di CAT 1, o 2, o3, o di Prodotti Derivati o Pollina, Stallatico ecc.***,

gli operatori devono presentare la notifica all'ASL per il tramite dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) relativa all'attività di trasporto della Ditta, tramite la compilazione della **NIAS 1 C (1069/09)**.

Inoltre dovranno compilare Auto dichiarazione dei requisiti dei mezzi di trasporto SOA che utilizzano per l'attività ➔ **Allegato T** diritti sanitari 15,49 € per ogni mezzo.

MODELLI

-NIAS (1069/09) tutti i modelli

-Allegato T

Redazione a cura del **Dott. Alfredo Di Domenicantonio**

Ulteriori informazioni 0861 851823 - 0861 429951.

Aggiornamento al 28/3/2017

ADD